

Scadenze e adempimenti per il pagamento dei debiti della PA	
Entro il 14 aprile 2013	Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CdP) un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 volto a dare immediata operatività alla Sezione relativa agli enti locali del Fondo per il pagamento dei debiti istituito dal decreto legge. Trasferendo al contempo le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, su cui Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento.
Entro il 29 aprile 2013	Ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, Le amministrazioni pubbliche sono obbligate a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposta dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine é rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare; i dirigenti responsabili sono altresì assoggettati ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione.
Entro il 30 aprile 2013	a) I comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti – che vengono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro - di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il termine del 30 aprile 2013, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali. Ai fini del riparto si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il termine; b) Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti a causa di carenza di liquidità chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo modalità stabilite nel predetto addendum, l'anticipazione di liquidità da destinare ai pagamenti. c) Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, a causa di carenza di liquidità, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario chiedono al MEF l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti a valere sulle risorse della apposita "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del Fondo unico.

Scadenze e adempimenti per il pagamento dei debiti della PA	
	d) Ciascun Ministero trasmette al MEF l'elenco, in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi, dei debiti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati alla data del 31 dicembre 2012 . Assieme agli elenchi, le Amministrazioni formulano le richieste per l'accesso al riparto della dotazione di un fondo, appositamente rifinanziato, per il pagamento dei debiti.
Entro il 10 maggio 2013	La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha facoltà di individuare le modalità di riparto: a) degli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità per ciascun ente locale; b) dell'anticipazione di liquidità da parte della CdP per il pagamento dei debiti degli enti locali. In caso di mancata pronuncia da parte della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il riparto dei pagamenti e delle anticipazioni è operato su base proporzionale. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale, per l'anticipazione di somme da concedere a regioni e province autonome per il pagamento di debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.
Entro il 15 maggio 2013	a) Con decreto del MEF sono individuati, per ciascun ente locale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno in misura pari al 90% dell'importo di 5 miliardi di euro. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto del MEF, ciascun ente locale può comunque effettuare i pagamenti nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013. b) La CdP provvede all'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti locali che ne siano sprovvisti. Entro i 30 giorni successivi alla concessione della anticipazione gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono tenuti a modificare conseguentemente il proprio piano di riequilibrio. c) Con decreto del MEF sono altresì stabiliti gli importi da concedere in anticipazione alle regioni e alle province autonome per i pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari. All'erogazione delle somme si provvede soltanto qualora la Regione abbia assolto alcuni adempimenti (quali l'adozione di misure idonee per la copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, la presentazione di un piano di pagamento dei debiti cumulati e la sottoscrizione di un contratto con il MEF nel quale siano definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme) indicati all'art.2, comma 3, del decreto e soggetti a verifica da parte di un apposito Tavolo istituito presso a Ragioneria generale dello Stato.

Scadenze e adempimenti per il pagamento dei debiti della PA	
	d) Il MEF provvede in via d'urgenza con decreto direttoriale a un primo riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidità per favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), fino a concorrenza massima dell'importo di 5 miliardi di euro. Anche in questo caso all'erogazione delle somme si provvede, anche in tranches successive, in seguito alla predisposizione, da parte regionale, di taluni adempimenti indicati all'art.3, comma 5, del decreto. e) In caso d'insufficienza delle risorse stanziare rispetto ai debiti accertati dei Ministeri, con decreto del MEF è ripartito un apposito Fondo - all'uopo rifinanziato di 500 milioni di euro per l'anno 2013 – con criteri proporzionali rispetto alle richieste formulate dalle Amministrazioni entro il termine perentorio del 30 aprile 2013.
Entro 31 maggio 2013	Le regioni trasmettono al MEF, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità – disposta in via d'urgenza con decreto direttoriale del MEF fino a concorrenza dell'importo di 5 miliardi di euro - per il pagamento dei debiti degli enti del SSN.
Entro il 15 giugno	Qualora l'ammontare dei debiti dei Ministeri dovesse risultare superiore alle risorse stanziare, i Ministeri interessati definiscono, con apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa.
Entro il 30 giugno 2013	Le pubbliche amministrazioni centrali e locali comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei propri debiti. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.
Entro il 15 luglio 2013	In relazione alle richieste pervenute sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, si procede, con un ulteriore decreto del MEF, al riparto della quota residua del 10 per cento (dei 5 miliardi di euro stanziati al fine di escludere i pagamenti dei debiti di parte capitale dal patto di stabilità interno), unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto. In caso di mancata adozione del piano di rientro dei debiti delle amministrazioni centrali, il Ministro competente invia alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti una relazione recante l'indicazione delle cause dell'inadempienza.
Entro il 31 luglio 2013	Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del MEF sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le finalità di surrogazione nei contratti di finanziamento. è utilizzata anche per la stipulazione e notificazione degli atti di cessione dei crediti della PA..

Scadenze e adempimenti per il pagamento dei debiti della PA	
Entro il 15 settembre	Le pubbliche amministrazioni debentrici comunicano, utilizzando la piattaforma elettronica per il rilascio delle certificazioni delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. L'ABI comunica al MEF l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo.
Sino al 30 settembre 2013	E incrementato da 3 a 5 dodicesimi il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria. L'utilizzo di tale maggiore anticipazione vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 e per le province una quota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, per il medesimo anno 2013.
Entro il 31 ottobre 2013	Una quota, non superiore al 10 per cento, della dotazione complessiva delle sezioni del Fondo per il pagamento dei debiti, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza, è assegnata ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti locali e di quelli delle regioni e delle province autonome diversi da quelli finanziari e sanitari, richiesti in data successiva al 30 aprile 2013 ma, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.
Entro il 30 novembre 2013	Alla luce delle risultanze emerse in sede di Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, con decreto direttoriale del MEF si stabilisce il riparto definitivo fra le regioni, comprensivo degli importi previsti per l'anno 2014, dei 14 miliardi di euro destinati all'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale. Le somme sono erogate al netto di quanto concesso a valere sui primi 5 miliardi di euro da assegnare entro il 15 maggio 2013.
Entro il 15 dicembre 2013	Le regioni trasmettono al MEF l'istanza di accesso all'anticipazione della liquidità - ripartita in via definitiva anche per l'anno 2014 - destinata al pagamento dei debiti degli enti del SSN.
Entro il 15 febbraio 2014	Con decreto del MEF sono stabiliti gli ulteriori importi da concedere in anticipazione alle regioni e alle province autonome per i pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari.